

## Risposta n. 4

**OGGETTO:** *Rilevanza delle erogazioni a sostegno del reddito ai fini dell'integrazione del requisito del 'reddito minimo' di cui all'articolo 4, comma 3 del TUI per il rilascio del permesso di soggiorno UE ex art. 9 del TUI*

Con richiesta di consulenza giuridica, concernente l'interpretazione degli articoli 9 e 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è stato esposto il seguente

### QUESITO

Il Ministero ALFA chiede di conoscere l'avviso dell'Agenzia in ordine ad una questione interpretativa afferente la disciplina sull'immigrazione, di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*), relativa al computo dei redditi da considerare ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno in favore dello straniero.

L'istante richiama la disciplina recata dal predetto decreto legislativo n. 286 del 1998, in combinato disposto con il Regolamento di attuazione di cui al d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e*

*norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) nella parte in cui prevede che la questura debba valutare, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, la “disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico” (art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 286 del 1998 e art. 13 comma 2 d.P.R. n. 394 del 1999).*

L'Amministrazione istante fa presente che il D.lgs. n. 286 del 1998 fissa come parametro per il computo del reddito minimo necessario ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, l'importo annuo dell'assegno sociale, con particolare riferimento al permesso di soggiorno per lungosoggiornanti di cui all'art. 9 e ss. e per il ricongiungimento familiare (art. 29 e ss.).

Chiede se ai fini del computo del reddito minimo per il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo, possano essere ricomprese nella nozione di “reddito da altra fonte lecita” le erogazioni a sostegno del reddito, come ad esempio gli assegni familiari o le varie indennità legate a situazioni di disabilità, pur se non incluse tra i redditi di cui all'articolo 6 del TUIR.

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

Il Ministero ALFA ritiene possa adottarsi un'interpretazione estensiva della normativa richiamata, volta ad includere nella nozione di reddito utile ai fini del computo del reddito minimo le erogazioni citate. Una siffatta interpretazione consentirebbe di ‘sanare’ la condizione di numerosi stranieri che, avendo perso il posto di lavoro, non percepiscono il relativo reddito, ma godono delle forme di sostegno messe in evidenza.

## PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Si evidenzia in via preliminare che l'istanza ha ad oggetto la corretta interpretazione di disposizioni normative di carattere non tributario. Vengono chiesti chiarimenti in ordine al concetto di reddito cui fare riferimento ai fini del computo del reddito minimo la cui disponibilità in capo allo straniero costituisce condizione per il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo di cui all'articolo 9 del *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (di seguito TUI).

L'articolo 9 del TUI reca la disciplina del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, stabilendo al comma 1 che *“Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b)....può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1”*. L'articolo 29 del TUI disciplina il ricongiungimento familiare, prevedendo – al comma 3, lettera b) - quale requisito reddituale in capo allo straniero che ne fa richiesta il possesso di *“un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere”*.

Con note del 2010 la Scrivente ha fornito riscontro a richieste di chiarimenti (di analogo tenore) relative agli importi che devono essere rilevati nei modelli CUD, 730 ed Unico ai fini della verifica del requisito reddituale di cui all'articolo 9 del TUI.

Nelle predette sedi, la scrivente, rimettendo all'istante la valutazione in ordine all'interpretazione della normativa in materia di immigrazione, ha richiamato le norme del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR),

approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, rilevanti ai fini della individuazione dei “redditi”.

L'articolo 8 del TUIR qualifica come reddito complessivo quello risultante dalla somma di tutti i redditi posseduti dal contribuente, riconducibili all'articolo 6 del TUIR, individuati per categorie reddituali e determinati secondo le regole stabilite per ciascuna di tali categorie, al netto delle perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e di quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Ai fini della nozione di reddito complessivo, non assumono rilevanza gli oneri deducibili e, pertanto, qualora si ritenesse di accedere a tale nozione di reddito, occorre fare riferimento al reddito prodotto dallo straniero al lordo di tali oneri.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del TUIR, sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile: “*a) i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva...d) gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare...*”. Nelle richiamate note si è precisato che anche tali redditi, seppur non ricompresi nel computo della base imponibile del reddito complessivo potrebbero, sulla base di valutazioni che attengono alla corretta applicazione delle norme disciplinanti l'immigrazione, assumere rilevanza in sede di applicazione dei richiamati articoli 9 e 29 del TUI. Potrebbe, infatti, assumersi una nozione di reddito più ampia di quella di reddito complessivo di cui all'articolo 8 che includa anche “entrate” che il legislatore per ragioni sociali o di tecnica normativa ha escluso dalla nozione di reddito imponibile.

IL DIRETTORE CENTRALE  
*Firmato digitalmente*